

Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

CAPO II

NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 5

(Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.

(1)

3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

(2)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Art. 6

(Denuncia degli alveari)(3)

1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La denuncia è assolta con l'adempimento degli obblighi previsti per la registrazione e l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale.

2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera f), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera g), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

3 Articolo sostituito da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 7

(Trasferimento di api e alveari)

1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.

2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.